

Bruxelles, 9 luglio 2026
(OR. en)

11697/26

STATIS 60
DELECT 109
COMPET 939

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 5011 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 3.7.2026 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 5011 final.

All.: C(2026) 5011 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2026
C(2026) 5011 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.7.2026

**che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo
principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese
protette dal limite per la catena del valore**

{SWD(2026) 500 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma della direttiva 2013/34/UE¹ (direttiva contabile), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464² (CSRD) e dalla direttiva (UE) 2026/470³ (direttiva Omnibus I), le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio sono tenute a riferire in merito ai loro impatti legati alla sostenibilità e a comunicare le informazioni necessarie a comprendere in che modo le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le imprese comunicanti devono fornire queste informazioni in relazione non solo alle loro attività, ma anche alla loro catena del valore.

L'articolo 29 quater bis della direttiva contabile, quale modificata dalla direttiva Omnibus I, conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non hanno più di 1 000 dipendenti. Tali principi devono essere adottati mediante atti delegati.

Il principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario ("principio volontario") persegue due obiettivi. Innanzitutto intende agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità fornendo un quadro semplice e standardizzato alle imprese che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità. In tal modo facilita l'accesso di queste imprese ai finanziamenti sostenibili e le aiuta a comprendere e monitorare le proprie prestazioni in termini di sostenibilità, a beneficio della loro resilienza e competitività, nonché della loro reputazione agli occhi di consumatori, portatori di interessi e autorità di regolamentazione. Il principio volontario può portare in ultima analisi a pratiche di gestione migliori.

In secondo luogo il principio volontario mira ad affrontare le ripercussioni "a cascata" della comunicazione di informazioni sulla catena del valore, limitando quanto può essere richiesto alle imprese nella catena del valore con al massimo 1 000 dipendenti ("imprese protette") ai fini della rendicontazione di sostenibilità. Le richieste di informazioni ricevute dalle imprese della catena del valore, anche di piccole e medie dimensioni, sono talvolta sproporzionate e

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

² Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>). Questa direttiva ha rafforzato e rivisto gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotti nella direttiva contabile dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (NFRD, *Non-Financial Reporting Directive*).

³ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

giungono sotto forma di questionari disparati, sovrapposti e privi di coordinamento, il che comporta oneri aggiuntivi.

Al fine di limitare ripercussioni a cascata, la direttiva Omnibus I stabilisce che il principio volontario fungerà da limite per la catena del valore. Alle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva contabile ("imprese che comunicano informazioni") è fatto divieto di chiedere alle imprese protette nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente al principio volontario. Allo stesso tempo, le imprese protette hanno per legge il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni che superano tali limiti. Inoltre le imprese che comunicano informazioni e scelgono di chiedere informazioni in più sono tenute a garantire che le imprese protette siano informate in merito alle informazioni supplementari richieste e al proprio diritto di rifiutarsi di fornirle.

Al fine di garantire la proporzionalità, il limite per la catena del valore non vieta la condivisione, su base volontaria, di informazioni che sono comunemente condivise tra le imprese di un determinato settore. Non pregiudica neanche eventuali obblighi, sanciti da un contratto o dal diritto dell'Unione o nazionale, di fornire informazioni che non vadano al di là di quanto specificato nel principio volontario. Inoltre il limite per la catena del valore si applica solo alla raccolta di informazioni ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a norma della direttiva contabile.

Ai sensi dell'articolo 29 quater bis della direttiva contabile, i principi volontari devono soddisfare le prescrizioni seguenti in relazione al loro contenuto: i) devono basarsi sulla raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (principio volontario per le PMI) nella sua versione originale⁴; ii) devono essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività; iii) devono specificare la struttura da utilizzare per presentare le informazioni sulla sostenibilità.

In linea con quanto sopra, le modifiche apportate al principio volontario per le PMI per sviluppare il presente principio sono state ridotte al minimo e mirano principalmente a garantire l'allineamento con l'insieme riveduto dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS, *European Sustainability Reporting Standard*)⁵. Questo approccio garantisce certezza del diritto e continuità per le imprese che applicavano già il principio volontario per le PMI attenendosi alla raccomandazione al riguardo, che è servita da soluzione intermedia per rispondere alle esigenze del mercato in attesa dell'adozione del principio volontario e che il presente atto delegato sostituisce.

Tale approccio rispecchia inoltre l'evoluzione del concetto di proporzionalità nella rendicontazione di sostenibilità alla luce dei più recenti sviluppi geopolitici e della rinnovata enfasi sulla competitività delle imprese dell'Unione, come emerge dalla direttiva Omnibus I. Sulla base di queste nuove considerazioni sulla proporzionalità, la direttiva Omnibus I ha escluso determinate imprese dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità; in parallelo la Commissione sta adottando un atto delegato volto a semplificare gli ESRS e ridurre così in modo significativo gli obblighi di rendicontazione per quelle imprese che continuano a rientrare nell'ambito di applicazione.

⁴ Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (GU L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del ..., che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, XX, ELI: XXX). [OP: numero, data, estremi della GU ed ELI del regolamento delegato C(2026) 5010].

Nel contesto di questa ricalibrazione degli obblighi, si ritiene che un principio volontario strettamente allineato al principio volontario per le PMI, originariamente concepito per imprese di piccole e medie dimensioni, sia proporzionato per le imprese con un massimo di 1 000 dipendenti. Qualsiasi aggiunta significativa al principio volontario per le PMI innalzerebbe il livello di riferimento per il limite per la catena del valore, riducendo la protezione per le imprese nelle catene del valore.

Il presente regolamento delegato integra l'articolo 29 quater bis, paragrafo 1, della direttiva contabile, come modificata dalla direttiva Omnibus I, stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore ("principio volontario").

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La direttiva Omnibus I prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario debbano basarsi sulla raccomandazione (UE) 2025/1710, con la quale la Commissione ha approvato il principio elaborato dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e presentatole nel dicembre 2024.

Il principio volontario per le PMI dell'EFRAG è frutto di un iter rigoroso, comprensivo di una consultazione pubblica durata quattro mesi e di prove sul campo effettuate tra gennaio 2024 e maggio 2024. La consultazione ha riguardato l'architettura del principio, la pertinenza delle informative proposte, le semplificazioni e l'accettazione da parte del mercato, nonché la valutazione dei costi e delle difficoltà associati alle informative, la comprensibilità e l'utilità degli orientamenti forniti e i benefici attesi.

Durante la consultazione condotta dall'EFRAG, i portatori di interessi hanno espresso sostegno al principio volontario per le PMI quale strumento di rendicontazione semplificato e valido sostituto dei questionari utilizzati da banche e grandi imprese per chiedere informazioni alle PMI nelle loro catene del valore. I riscontri hanno pertanto confermato che il principio volontario per le PMI centra l'obiettivo fondamentale di ridurre gli oneri di comunicazione, sostituendo richieste di informazioni frammentate e sovrapposte con un quadro unico e coerente che razionalizza e standardizza la raccolta di dati.

A seguito della delega di potere per adottare principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario a norma della direttiva Omnibus I, e come previsto dalla direttiva contabile⁶, il principio volontario per le PMI è stato oggetto di ulteriori consultazioni a cura dei servizi della Commissione.

Il comitato di regolamentazione contabile⁷ e il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile⁸ sono stati consultati congiuntamente in merito agli adeguamenti da apportare al contenuto del principio volontario per le PMI per poterlo usare come principio volontario, come richiesto dai colegislatori a norma della direttiva Omnibus I, e successivamente in merito al testo definitivo dell'atto delegato. La maggior parte degli interpellati ha insistito sull'importanza di allineare il principio volontario con gli ESRS rivisti.

⁶ Articolo 49, paragrafo 3 bis, della direttiva contabile.

⁷ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

Inoltre il presente atto delegato è stato pubblicato per quattro settimane sul portale "Di' la tua" a fini di consultazione⁹. In tale contesto i riscontri dei portatori di interessi riguardo alle questioni principali sono stati in genere bilanciati, con un ampio consenso sulla necessità di chiarire il più possibile il meccanismo del limite per la catena del valore.

Queste consultazioni hanno confermato che il principio volontario per le PMI risponde ampiamente gli obiettivi di semplificazione e alle considerazioni in materia di proporzionalità della direttiva Omnibus I e rappresenta una base adeguata per lo sviluppo del principio volontario. È stata tuttavia espressa una serie di riserve sulla fattibilità del principio per le microimprese e sulla sua efficacia nel proteggerle adeguatamente da richieste di informazioni sproporzionate. Al fine di tenere conto degli esiti delle consultazioni, la Commissione ha modificato il principio volontario per le PMI come segue:

- allineamento del contenuto agli ESRS riveduti, con conseguente riduzione del numero di elementi di informazione;
- chiarimento di talune disposizioni sull'applicazione del limite per la catena del valore ed enumerazione degli elementi di informazione interessati dal limite nell'allegato II;
- precisazione che talune informative, in particolare quelle ambientali più impegnative, sono volontarie per le imprese con al massimo 10 dipendenti che applicano il principio volontario. Le informative in questione vanno pertanto oltre il limite riguardante la catena del valore per tali imprese.

Il principio volontario di cui al presente regolamento è il risultato delle modifiche apportate al principio volontario per le PMI.

La Commissione ha anche valutato la coerenza del presente regolamento con l'obiettivo di neutralità climatica e con l'obiettivo di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima)¹⁰.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato si basa sull'articolo 29 quater bis della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 (direttiva Omnibus I). Esso specifica i principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile e che possono utilizzare tali principi su base volontaria. Stabilisce inoltre il livello di riferimento per il cosiddetto limite per la catena del valore a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile.

Del presente atto delegato fanno parte i due allegati seguenti:

– allegato I, in cui figura il principio volontario, così suddiviso:

- Modulo base
 - Informazioni generali
 - B1 – Criteri per la redazione

⁹ La consultazione è stata aperta su "Di' la tua" dal 6 maggio al 3 giugno 2026 e ha raccolto 203 risposte.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

B2 – Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

Modulo base – Metriche ambientali

B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

B4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

B5 – Biodiversità

B6 – Acque

B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

Modulo base – Metriche sociali

B8 – Forza lavoro – Caratteristiche generali

B9 – Forza lavoro – Salute e sicurezza

B10 – Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

Modulo base – Metriche di governance

B11 – Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva

- Modulo onnicomprensivo

Informazioni generali

C1 – Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità

C2 – Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

Modulo onnicomprensivo – Metriche ambientali

Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)

C3 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica

C4 – Rischi climatici

Modulo onnicomprensivo – Metriche sociali

C5 – Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro

C6 – Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani

C7 – Incidenti in materia di diritti umani

Modulo onnicomprensivo – Metriche di governance

C8 – Ricavi da determinate attività

C9 – Diversità di genere nell'organo di governance

- Appendice A: termini definiti

- Appendice B: elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità

- Appendice C: informazioni di contestualizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari che fruiscono delle informazioni prodotte applicando il presente principio (riconciliazione con altri atti normativi dell'UE)
- allegato II, che presenta l'elenco delle informative soggette al limite per la catena del valore.

Il presente atto delegato si applica dall'esercizio finanziario 2027 per la comunicazione sulla catena del valore delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Si applica inoltre dalla data di entrata in vigore alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano una media di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente e che desiderano comunicare informazioni sulla sostenibilità su base volontaria.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.7.2026

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio¹¹, in particolare l'articolo 29 quater bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² ha modificato la direttiva 2013/34/UE, tra le altre cose riducendo il numero di imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis di quest'ultima direttiva e semplificando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470, tale direttiva impone alla Commissione di adottare un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario. Tale principio dovrebbe fungere anche da limite per la catena del valore, vietando ai soggetti che comunicano informazioni sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE di chiedere alle imprese nella loro catena del valore che non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente informazioni in più rispetto a quanto previsto dal principio stesso.

¹¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

¹² Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva Omnibus I) (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

- (3) Il principio ad uso volontario adottato con il presente regolamento si basa sul principio adottato conformemente alla raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione¹³ e ne mantiene la struttura modulare, articolata in un modulo di base e un modulo onnicomprensivo. Il principio a uso volontario prevede vari tipi di elementi di informazione: elementi essenziali che l'impresa deve necessariamente comunicare quando lo applica, elementi necessari solo in specifiche circostanze, elementi volontari ed elementi che devono essere presi in considerazione solo quando si comunicano informazioni settoriali. Inoltre, per garantire che il principio sia proporzionato a fronte di imprese di diverse dimensioni, determinati elementi di informazione dovrebbero essere facoltativi per quelle con al massimo 10 dipendenti ma essenziali per altre imprese che applicano il principio.
- (4) È necessario stabilire le modalità di funzionamento del limite per la catena del valore tenendo conto dei diversi tipi di elementi di informazione previsti dal principio volontario. Occorre inoltre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere le imprese nella catena del valore da richieste di informazioni eccessive e quella di garantire che l'applicazione del limite per la catena del valore non comporti oneri aggiuntivi superflui a carico delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Pertanto il limite per la catena del valore dovrebbe interessare soltanto gli elementi di informazione essenziali. Nell'interesse della chiarezza, le informative interessate dal limite per la catena del valore dovrebbero essere indicate in un elenco apposito, che dovrebbe operare la distinzione fra limite per le imprese con più di 10 dipendenti e limite per quelle con 10 dipendenti o meno. È importante che le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE chiedano alle imprese nella loro catena del valore soltanto le informazioni di cui hanno bisogno e che si astengano dal chiedere tutte le informazioni indicate nel principio ad uso volontario se non ne hanno bisogno. Il limite per la catena del valore si applica soltanto alla raccolta di informazioni ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a norma del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2013/34/UE e non dovrebbe pertanto incidere sulle richieste di informazioni necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione o nazionali, alle condizioni ivi stabilite.
- (5) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccomandazione (UE) 2025/1710 dovrebbe essere considerata priva di effetti giuridici. Tuttavia gli istituti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari, le imprese di assicurazione e gli enti creditizi sono ancora incoraggiati a limitare per quanto possibile alle informazioni precisate nell'allegato I del presente regolamento le richieste di informazioni sulla sostenibilità rivolte a imprese con al massimo 1 000 dipendenti per scopi che esulano dalla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE. Inoltre gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare le imprese con al massimo 1 000 dipendenti riguardo ai benefici della comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità conformemente all'allegato I del presente regolamento e ad adottare le opportune misure a livello nazionale per promuovere l'applicazione e l'accettazione del principio e per sostenere la digitalizzazione automatica delle informazioni comunicate volontariamente in base ad esso. Allo scopo di ridurre al minimo i costi di conformità, le imprese che applicano il presente principio non sono tenute a ottenere l'attestazione delle informazioni che comunicano.

¹³ Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (GU L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj>).

- (6) Al fine di concedere alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sanciti dalla direttiva 2013/34/UE un periodo di tempo adeguato per prepararsi all'applicazione delle nuove prescrizioni, il presente principio volontario di rendicontazione di sostenibilità dovrebbe applicarsi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
- (7) Al fine di consentire alle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sanciti dalla direttiva 2013/34/UE di beneficiare quanto prima del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Conformemente all'articolo 49, paragrafo 3 bis, della direttiva 2013/34/UE, prima dell'adozione del presente regolamento la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁴,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente:

- (1) "limite per la catena del valore": limite massimo delle informazioni sulla sostenibilità che le imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE possono richiedere alle imprese nella loro catena del valore che non superano, alla data di chiusura del loro bilancio, un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente.

Articolo 2

Comunicazione volontaria

1. Le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione sanciti agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE possono comunicare informazioni sulla sostenibilità su base volontaria conformemente al principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'allegato I del presente regolamento ("principio volontario").
2. Le imprese che comunicano informazioni sulla sostenibilità su base volontaria conformemente al principio volontario possono avvalersi anche degli orientamenti pratici forniti dall'EFRAG.

Articolo 3

Limite per la catena del valore

¹⁴ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

1. Il principio volontario stabilisce il limite per la catena del valore per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione sanciti agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE.
2. Il limite per la catena del valore riguarda solo gli elementi di informazione indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN